

CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA



Camera di Commercio
Bergamo



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA



Camera di Commercio
Como



Camera di Commercio
Cremona



Camera di Commercio
Lecco



Camera di Commercio
Lodi



Camera di Commercio
Mantova



**CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO**



**CAMERA di COMMERCIO
MONZA BRIANZA**



Camera di Commercio
Pavia



Camera di Commercio
Sondrio



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI

Istruzioni comuni per l'iscrizione nel Registro delle imprese dei
soggetti esercenti l'attività di facchinaggio e movimentazione merci

Quattordicesima edizione
Marzo 2015

(Ultimi aggiornamenti evidenziati in colore verde)

RIFERIMENTI REGISTRO IMPRESE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Largo Belotti, 16 – 24121 Bergamo
Internet: www.bg.camcom.gov.it
Call-Center 199.113.394
E-mail: registro.imprese@pec.legalmail.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

sede: Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia
ingresso: Via Benedetto Croce, 2 – 25121 Brescia
Internet: www.bs.camcom.it
PEC: anagrafe@bs.legalmail.camcom.it
Call-Center 199.500.111

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

Via Parini, 16 – 22100 Como
Tel. 031/256111 (centralini) – Fax 031/240826
Internet: www.co.camcom.gov.it
PEC: camera.commercio@co.legalmail.camcom.it
Call-Center 848.800.949
E-mail: contact@co.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

P.zza Stradivari, 5 - 26100 Cremona
Tel. 0372/4901 (centralino) – 0372/490245
Fax: 0372/490320
Internet: www.cr.camcom.it
PEC: cciaa@cr.legalmail.camcom.it
Call-Center 02/85152007
E-mail: registro.imprese@cr.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO

Via Tonale, 28/30 – 23900 Lecco
Tel. 0341/292111 – Fax 0341/292220
Internet: www.lc.camcom.gov.it
PEC: cciaa.lecco@lc.legalmail.camcom.it
Call-Center 800.534.222
E-mail: registro.imprese@lc.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI LODI

Via Haussmann, 11/15 – 26900 Lodi
Tel. 0371/45051 - Fax: 0371/431604
Internet: www.lo.camcom.gov.it
PEC: cciaa@lo.cert.legalmail.it
Contact Center 848.800.301
E-mail: registro.imprese@lo.camcom.it
urp@lo.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA

Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova
Tel. 0376/2341 – Fax 0376/234234
Internet: www.mn.camcom.gov.it
PEC: cciaa@mn.legalmail.camcom.it
Call-Center 0376/234000 (solo Registro Imprese)
E-mail: registro.imprese@mn.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

Via Meravigli, 9/a – 20123 Milano
Tel. 02/85151 (centralino)
(numero di telefonia fissa nazionale da fuori provincia o da cellulare)
Fax 02/85154232
Internet: www.mi.camcom.it
PEC: protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it
Call-Center: numero verde 800.226.372
(da Milano e provincia)
E-mail: contact@mi.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA

Piazza Cambiaghi, 9 – 20900 Monza Brianza
Tel. 039/28071 (centralino)
Fax: 039/2807508
Internet: www.mb.camcom.it
PEC: protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it
Call-Center: 800.177.722 per chi chiama da Monza e Provincia -
Numero telefonia fissa nazionale da fuori Provincia o da cellulare 039/2807520
E-mail: telemaco.monza@mb.camcom.it
E-mail: attivitaregolate@mb.camcom.it
E-mail: artigianato@mb.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

Via Mentana, 27 – 27100 Pavia
Tel. 0382/3931 (centralino) – 0382/393393
Fax: 0382/393203
Internet: www.pv.camcom.it
PEC: pavia@pv.legalmail.camcom.it
Call-Center: 800.098.520
E-mail: registro.imprese@pv.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

Via G. Piazzi, 23 – 23100 Sondrio
Tel. 0342/527111 - Fax 0342/527202
Internet: www.so.camcom.gov.it
PEC: cciaa@so.legalmail.camcom.it
Call-Center: 199.502.010
E-mail: registro.imprese@so.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

P.zza Monte Grappa, 5 – 21100 Varese
Tel. 0332/295111 (centralino) – Fax 0332/282158
Internet: www.va.camcom.it
PEC: protocollo.va1@va.legalmail.camcom.it
Contact Center 02/85152031
E-mail: contact@va.camcom.it

INDICE

Campo di applicazione.....	7
Normativa di riferimento	7
Definizioni.....	7
Attività soggette alla disciplina del facchinaggio	7
Informazioni aggiuntive	8
Impresa in un giorno	11
Inizio dell'attività	11
Casi particolari di inizio attività	12
Associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato	12
Consorzi	12
Trasferimento sede da altra provincia	12
Trasferimento dell'azienda	12
Sospensione dell'attività.....	13
Apertura di unità locale.....	13
Requisiti per l'esercizio dell'attività.....	15
Requisiti morali.....	15
Antimafia	15
Soggetti	15
Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia	17
Requisiti di onorabilità	19
Avvertenze - requisiti di onorabilità	20
Fasce di classificazione.....	21
Premesse	21
Iscrizione nella fascia	21
Subentro di attività (fusione, successione, ecc.)	21
Variazione negativa.....	22
Modulistica.....	23
Modulistica / costi amministrativi	25

CAMPO DI APPLICAZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 5 marzo 2001, n. 57 – Articolo 17 “Misure atte alla riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci”;
- D.M. 30 giugno 2003, n. 221 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 17 della Legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio”;
- D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 – Articolo 10 “Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”;
- Decreto Legislativo 6 giugno 2012, n. 147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno” (Articolo 10);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Prontuario si intendono per:

- a) “SCIA modulistica regionale unificata”, la modulistica approvata con Decreto del Direttore Generale Semplificazione e digitalizzazione, pubblicata sul BURL della Regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 2011;
- b) “applicativo Comunica”, i programmi informatici (ad esempio Starweb) finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’Ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
- c) “verifiche”, indicazione delle amministrazioni pubbliche presso le quali vengono effettuati, di norma e in via prevalente, i controlli da parte dei competenti uffici di ogni Camera di commercio relativamente alla veridicità dei requisiti autodichiarati nella modulistica prevista nel presente Prontuario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 L. 241/90 e dal D.P.R. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - (in particolare dagli articoli 46, 47, 71, 75 e 76).

ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEL FACCHINAGGIO

Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività, previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

del 3 dicembre 1999, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

- portabagagli
- facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
- facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
- facchini doganali
- facchini generici
- accompagnatori di bestiame
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

Le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle affidate in *outsourcing* ed esercitate quindi per conto terzi.

Non rientrano nell'attività di impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività:

- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili insaccamento od imballaggio di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili.

Inoltre, non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l'attività principale dell'impresa sia:

- la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso;
- pesatori pubblici¹.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di facchinaggio e

¹ Attività disciplinata dall'art. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

movimentazione merci, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

IMPRESA IN UN GIORNO

INIZIO DELL'ATTIVITÀ²

Le imprese di facchinaggio devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale utilizzando la Comunicazione unica e sono inserite d'ufficio nella fascia di classificazione iniziale ovvero nella fascia inferiore a € 2.500.000,00.

L'adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica due modelli: il “**Modello - Requisiti/57L**” ed eventuale “SCIA modulistica regionale unificata”. Entrambi i modelli vanno presentati al Registro delle imprese che provvede a trasmetterli al SUAP.

La data di inizio attività, la data di sottoscrizione del “**Modello - Requisiti/57L**” e la data di sottoscrizione dell'eventuale “SCIA modulistica regionale unificata” devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica³.

Si richiama l'attenzione alla corretta protocollazione della Comunicazione unica, che nel caso di presentazione telematica avviene automaticamente, con rilascio della ricevuta che costituisce titolo per l'avvio dell'attività. La ricevuta è inviata alla casella pec dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. Se il sistema informatico del Registro delle imprese non provvede al rilascio della ricevuta di protocollazione, notifica immediatamente un avviso alla casella pec dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente di mancata protocollazione automatica della Comunicazione unica con indicazione dei relativi motivi; in questo caso si consiglia di prendere tempestivamente contatto con i competenti uffici (vedasi elenco contatti) in quanto la pratica arrivata in Camera di commercio potrebbe essere priva dei requisiti fondamentali per la procedibilità della stessa.

La modulistica prevista nel presente Prontuario contiene le dichiarazioni sostitutive necessarie alla dimostrazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività di facchinaggio e movimentazione merci senza allegazione di altra documentazione.

² Art. 19 della legge 241/90 e articolo 25, 3° comma, del D.Lgs. 59/2010.

³ A tal fine si ricorda che per ottenere la protocollazione nella giornata di spedizione è necessario trasmettere la Comunicazione unica che contiene una SCIA da lunedì a venerdì lavorativi in orario d'ufficio (dalle ore 8:00 alle ore 18:00 tenendo altresì conto dei tempi per l'operazione di trasmissione del proprio Web Browser), ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 D.P.R. 581/95, dell'art. 2 D.M. 20 gennaio 2004 e dell'art. 12 D.P.C.M. 6 maggio 2009. In tale caso i sessanta giorni per la definizione del procedimento decorrono, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.M. 10 novembre 2011, dalla data di rilascio della ricevuta della Comunicazione unica.

CASI PARTICOLARI DI INIZIO ATTIVITÀ⁴

Associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato

Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti a carattere privato che svolgono le attività di facchinaggio e movimentazione merci, e non svolgono attività commerciale in via prevalente, sono tenuti a presentare la richiesta di iscrizione al r.e.a. con le modalità indicate nel paragrafo “IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL’ATTIVITÀ”. In tale caso l’iscrizione dovrà riguardare i soli aspetti connessi alle attività sopra indicate⁵.

Consorzi

I consorzi di cui all’art. 2612 del codice civile che esercitano l’attività di facchinaggio e movimentazione merci sono tenuti a seguire l’ordinaria procedura prevista per l’inizio dell’attività e descritta nel paragrafo “IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL’ATTIVITÀ”, con l’avvertenza che il consorzio deve indicare una o più imprese del consorzio, affidatarie dei servizi di facchinaggio e movimentazione merci, dotate dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 221/2003 per lo svolgimento delle attività in argomento.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all’attività di facchinaggio e movimentazione merci hanno valore in tutto il territorio nazionale, l’impresa non deve ripresentare il “**Modello – Requisiti/57L**” per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l’applicativo Comunica ed eventualmente la “SCIA modulistica regionale unificata”.

Trasferimento dell’azienda

L’impresa che si intesti una attività di facchinaggio e movimentazione merci, già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;
- fusione, scissione e incorporazione;

⁴ La seguente modulistica “Modello - Requisiti/57L”, “Ono/57”, “Intercalare Antimafia/L”, “Mf/57L” e “Reg/57L” allegati ad una pratica telematica devono essere individuati con il codice documento “C23”. Nei casi in cui si utilizzino solo gli usuali modelli Registro delle imprese / r.e.a., per consentire l’immediata tracciabilità della pratica, all’istanza si allega un foglio (file) in bianco, denominato “facchinaggio”, cui si assegna il codice documento “C23” (questa avvertenza operativa viene richiesta da Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e Varese).

⁵ Art. 3, comma 2, D.M. 221/2003 e Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 214354 del 14 novembre 2011.

- trasformazione eterogenea;

se prosegue la stessa attività presenta gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica allegando il modello "Ono/57L" ed eventuali modelli "Intercalare Antimafia/L" e "SCIA modulistica regionale unificata".

Sospensione dell'attività

L'impresa che sospende l'attività presenta l'istanza con Comunicazione unica al Registro delle imprese presentando gli usuali modelli di iscrizione tramite l'applicativo Comunica.

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività, quando riprenda la medesima attività presenta gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica.

La sospensione determinata per ragioni disciplinari/cautelari segue le specifiche procedure previste dall'art. 9 del decreto ministeriale n. 221/03.

Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività, deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni tramite l'applicativo Comunica con allegata eventuale "SCIA modulistica regionale unificata".

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

REQUISITI MORALI

Antimafia

(verifiche: controllo antimafia effettuato con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – ove ha sede la Camera di commercio richiedente la comunicazione antimafia o la verifica dell'autocertificazione)

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia.

Soggetti

In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui **all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011**, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti (elencati nell'articolo 85 del Codice antimafia):

1. **imprese individuali**: il titolare e il direttore tecnico⁶, ove previsto;
2. **società in nome collettivo**: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico⁶ nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;
3. **società in accomandita semplice**: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico⁶ nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;
4. **società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna** (articolo 2612 codice

⁶ Per direttore tecnico si intende la figura espressamente prevista nel Regolamento degli appalti pubblici di cui all'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010 quale “organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”; tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell'attestazione S.O.A. per partecipare agli appalti pubblici.

civile):

- 4.1) il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il direttore tecnico⁶, ove previsto;
- 4.2) il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro⁷, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
- 4.3) tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001); nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;
- 4.4) a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;
 b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;
 c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
5. **associazioni, anche prive di personalità giuridica:** i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico⁶, ove previsto;
6. **società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile):** i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico⁶, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti;
7. **società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza**

⁷ Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;

8. **G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico):** i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate⁸, il direttore tecnico⁶, ove previsto.

E' opportuno segnalare che il requisito morale dell'antimafia deve sussistere anche in capo ad **ulteriori soggetti**, anche se **non** sono **espressamente elencati** nell'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare la società all'esterno o di influenzare le scelte della società partecipata, in particolare:

- gli institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie determinata di atti⁹;
- nei casi in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche in capo ai seguenti soggetti:
 - i legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo,
 - gli institori e i procuratori,
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro⁷, ovvero il socio in caso di società con socio unico.

Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia

L'attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 - **c.d. comunicazione antimafia** - può essere sostituita da **un'autocertificazione resa da ciascun soggetto interessato**

⁸ I G.E.I.E. sono equiparati, ai fini del controllo, ai consorzi di cui all'art. 2602 codice civile.

⁹ Vedasi sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 23 del 16 ottobre 2013 – in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

(persona fisica).

Invece, se il soggetto interessato è una **persona giuridica** l'autocertificazione dovrà essere resa dal legale rappresentante della persona giuridica stessa il quale produce la **dichiarazione sostitutiva di iscrizione della società alla Camera di commercio** con indicazione dei nominativi dei componenti dell'organo amministrativo, del collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza, dei procuratori, degli institori, del socio di maggioranza e del socio unico i quali dovranno essere, a loro volta, in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 67 del Codice Antimafia con eventuale controllo d'ufficio da parte del competente registro delle imprese. Infine, se la persona giuridica ha sede legale in un Paese UE, la società interessata dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla corrispondente Camera di commercio in lingua italiana della società straniera; mentre se la sede legale è in un Paese extra UE dovrà essere prodotta la copia del certificato dell'ente estero preposto per la tenuta del registro delle imprese (per le modalità e forma della certificazione vedasi le indicazioni contenute nel Prontuario REA Lombardo).

Pertanto, il titolare di impresa individuale e il legale rappresentante dichiarano nel **Modello – Requisiti/57L (Scia)** che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia; analogamente ogni altro (eventuale) amministratore di società di capitali e di cooperative, di società in nome collettivo, di società in accomandita semplice o per azioni, gli institori e i procuratori rendono tale dichiarazione nel modello **Ono/57L**.

Poi, il titolare e il legale rappresentante elencano nel Modello – Requisiti/57L (Scia) gli eventuali nominativi di tutti i restanti soggetti, sia persone fisiche e sia persone giuridiche (ad esclusione degli amministratori già tenuti alla compilazione del modello Ono/57L) che, in base alla forma giuridica dell'impresa/ente, ricoprono gli incarichi sopra elencati e che quindi devono essere in possesso dei prescritti requisiti antimafia.

Infine, ogni **persona fisica**, diversa dal titolare / legale rappresentante / amministratore (es. sindaco, ecc.), è tenuta a compilare e sottoscrivere il modello di autocertificazione **Intercalare Antimafia/L** che deve essere allegato al Modello – Requisiti/57L (Scia) e identificato con lo stesso codice documento; mentre nel caso in cui il soggetto che debba autocertificare il possesso del requisito morale dell'antimafia sia una **persona giuridica** (es socio unico, socio di maggioranza) il legale rappresentante di quest'ultima è tenuto alla sola compilazione del modello **Intercalare Antimafia PG/L** il quale sarà sempre allegato al Modello – Requisiti/57L (Scia) ed identificato con lo stesso codice documento.

Requisiti di onorabilità

(verifiche: casellario giudiziale, casellario dei carichi pendenti, anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Questura)

Il titolare di impresa individuale e l'istitutore o il direttore preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di s.a.p.a.; tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo comprese le cooperative, devono possedere i requisiti di onorabilità, pertanto nei loro confronti:

- non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non deve essere presente pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non deve essere stata pronunciata sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 216 R.D. 16-3-1942 n. 267 - c.d. Legge Fallimentare), usura (art. 644 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non deve essere stata comminata pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- non devono essere state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia)¹⁰ e della legge 13 settembre 1982 n. 646, e successive modificazioni o non devono essere in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- non devono essere state accertate contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, violazioni della Legge 142/01¹¹;
- non deve essere stata pronunciata condanna penale per violazione della

¹⁰ A decorrere dal 13 ottobre 2011 la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la Legge dal 31 maggio 1965, n. 575, espressamente previste nell'articolo 7, comma 1, lettera d) del D.M. n. 221/2003, sono state abrogate e sostituite dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, in particolare i richiami alle citate leggi si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 159/2011.

¹¹ Legge 3 aprile 2001, n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (norma abrogata)¹².

Avvertenze - requisiti di onorabilità

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), **c.d. patteggiamento**, è equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del reato (*"il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole"*) la sentenza di condanna definita ai sensi dell'art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa ed ogni effetto penale che ad essa consegue.

L'estinzione del reato per decorrenza dei termini è applicabile pure ai **decreti penali di condanna**, anche se questi sono divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 che ha modificato il 5° comma dell'articolo 460 c.p.p. in base al quale, nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo, *"il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole"*.

Si ricorda infine che la **condanna a pena condizionalmente sospesa** (art.163 c.p.) ha valenza impeditiva o ostativa al riconoscimento del possesso dei requisiti di onorabilità, così come rimangono gli effetti interdittivi anche se è stato concesso il **beneficio della non menzione**.

¹² La Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 "Divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi" è stata abrogata dall'art. 85 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e pertanto tale condanna non è più considerata ostativa.

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

PREMESSE

Le imprese di facchinaggio, compresi i consorzi, sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'I.V.A., realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico settore di attività.

Le fasce previste sono le seguenti:

- fascia inferiore a € 2.500.000,00;
- fascia da € 2.500.000,00 a € 10.000.000,00;
- fascia superiore a € 10.000.000,00.

Le disposizioni sulle fasce si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato membro della UE.

Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione, compresi i consorzi, sono inserite d'ufficio nella fascia iniziale ovvero nella fascia inferiore a € 2.500.000,00.

ISCRIZIONE NELLA FASCIA

Le imprese di facchinaggio con un periodo di attività inferiore al biennio, compresi i consorzi, sono inserite d'ufficio nella fascia iniziale ovvero nella fascia inferiore a € 2.500.000,00.

Quelle attive da almeno due anni, accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume di affari di tale periodo al netto dell'I.V.A., presentando il modello unificato **Mf/57L**, disponibile sui siti internet delle Camere di commercio della Lombardia, corredato dall'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nel modello utilizzando il modello unificato **Mf/57L**.

E' facoltativo comunicare la variazione positiva in una fascia superiore sebbene ne ricorrano i presupposti.

Le imprese non possono stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono rispettivamente inserite.

SUBENTRO DI ATTIVITÀ (FUSIONE, SUCCESSIONE, ECC.)

Nei casi di subentro nell'attività (es. imprenditore individuale succeduto nell'attività a seguito del decesso del precedente titolare, fusione per incorporazione, ecc.) è

possibile fare ricorso, ai fini dell'iscrizione nelle fasce di classificazione, anche al fatturato dell'impresa cessata, a condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività.

L'impresa cessionaria deve inoltre dimostrare che dalla successione aziendale è effettivamente derivata una variazione del volume di affari. In particolare il cessionario dovrà dimostrare il diritto a acquisire o variare la fascia di classificazione già assegnata all'impresa cedente evidenziando il compendio dei servizi effettivamente svolti relativamente allo specifico settore di attività negli ultimi tre anni, o diverso periodo previsto dalle legge. Il compendio sarà composto dall'originario complesso aziendale e da quello acquisito.

VARIAZIONE NEGATIVA

Qualora successivamente si verifichino i presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle imprese la relativa denuncia di variazione, utilizzando il modello unificato **Mf/57L**, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia corredato dall'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nel modello utilizzando il modello unificato **Mf/57L**.

Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di trenta giorni dal suo verificarsi.

MODULISTICA⁴

Tutta la modulistica unificata predisposta per l'attività di facchinaggio e movimentazione merci, di seguito indicata, è disponibile sui siti internet delle Camere di commercio della Lombardia:

- **Modello - Requisiti/57L:** segnalazione certificata di inizio attività di facchinaggio e movimentazione merci e dichiarazione del possesso dei requisiti;
- **Ono/57L:** modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito di onorabilità;
- **Intercalare Antimafia/L:** modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia da parte di persona fisica;
- **Intercalare AntimafiaPG/L:** modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura relativa al requisito morale dell'antimafia da parte di persona giuridica;
- **Mf/57L:** modello di domanda di inserimento o di variazione nelle fasce di classificazione;
- **Reg/57L:** modello di regolarizzazione e/o di completamento della dichiarazione del possesso dei requisiti.

MODULISTICA⁴ / COSTI AMMINISTRATIVI

Impresa in un giorno: imprese individuali e società

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
• (Già modello base	I1 ¹³ / I2/ UL ¹³	S5/ UL ¹³	S5/ UL ¹³)
Modulistica “facchinaggio”			
• Modello - Requisiti/57L	SI	SI	SI
• Ono/57L (eventuale)	SI	SI	SI
• Intercalare Antimafia/L (eventuale)	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	SI	NO	NO ¹⁴
• Concessione governativa ¹⁵	€168,00	€168,00	NO ¹⁴

Domanda di inserimento o di variazione nella fascia di classificazione

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
• (Già modello base	I2	S5	S5)
Modulistica “facchinaggio”			
• Mf/57L	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	SI	SI	NO ¹⁴
• Concessione governativa ¹⁵	€168,00	€168,00	NO ¹⁴

13 Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

14 Esenzione totale dall'imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa per le cooperative sociali (in quanto ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997).

15 La tassa di concessione governativa deve essere versata sul conto corrente postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara. La copia dell'attestazione del versamento effettuato deve essere scansionata, sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato e allegata all'istanza presentata. La Camera di commercio di Brescia trattiene l'importo della tassa di concessione governativa dal credito dell'utente “Telemacopay”.